



Piazza Plebiscito, 20 – 70059
Partita I.V.A. 04938250729

Servizi Gestiti:

- Elettricità
- Trasporti Urbani
- Semafori
- Pubblica Illuminazione

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

CONTRATTO PER ALTI USI MT N.

DEL:

Pag. 1

N. Allaccio _____

Scadenza contratto: _____

Impianto/Utente _____

_____/_____

Zona: 750 _____

DENOMINAZIONE CLIENTE _____

INDIRIZZO DI FORNITURA _____

CAP – CITTA' - PROVINCIA _____

Data e Luogo di nascita del Legale Rappresentante: _____

N° Telefonico _____ Cod. Fiscale _____ Partita IVA _____

Legale Rappresentante: _____

Indirizzo Legale Rappresentante: _____

CAP – Città e Provincia Legale Rappresentante _____

Recapito Bollette presso _____

Indirizzo recapito Bollette _____

CAP – Città – Prov. x recapito Bollette _____

Codice POD / Utenza _____ Cod. Stipulante: _____ Cod. ATECUE95: _____

Condizioni di Fornitura:

Tensione V _____ Potenza Impegnata W: _____ Potenza in franchigia W: _____ Cadenza Fatturazione _____

Cod. Tariffa e Descrizione: _____

CPO Contributo di Potenza _____	€	Cod. IVA _____
CDI Contributo di Distanza _____	€	Cod. IVA _____
ANT Deposito Cauzionale _____	€	Cod. IVA _____
DFI Diritto Fisso _____	€	Cod. IVA _____
BOL Bollo _____	€	Cod. IVA _____
Totale Imponibile _____	€	
Totale IVA _____	€	
Totale Contratto _____	€	

L'UTENTE

FIRMA DEL COMPILATORE

IL CAPO UFFICIO COMMERCIALE

CONDIZIONI PARTICOLARI

- a) **SCADENZA:** Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdetto con raccomandata almeno un mese prima di ogni scadenza.
- b) **CONSEGNA DELL'ENERGIA:** al punto di confine tra l'impianto di rete dell'AMET S.p.A. Trani (AMET per il corrente documento) per la connessione e l'impianto di utenza per la connessione. Esso è individuato dai morsetti cui si attesta il terminale del collegamento, tra i due impianti, dal lato rete AMET.
- c) **POTENZE**
C1. Potenza disponibile:
Relativamente alla definizione di potenza disponibile, le parti rinviavano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni delle competenti Autorità.
Secondo le disposizioni in vigore alla data di stipula del presente contratto (art. 1 del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica" annesso alla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 05/2004 -di seguito Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004) la potenza disponibile è definita come la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato e quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento.
C2 Potenza di riferimento ai fini della determinazione del deposito cauzionale. L'AMET si riserva di aggiornare ogni anno tale valore tenendo conto della potenza impegnata come definita dal Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004 e successive modifiche e integrazioni: "valore massimo della potenza prelevata nell'anno".
- d) **POTENZA IMPEGNATA E PRELEVATA E OPZIONI TARIFFARIE. DETERMINAZIONE DEI PRELIEVI. AUMENTI DI POTENZA DISPONIBILE.**
d.1 Relativamente alla definizione di potenza impegnata e prelevata, nonché ai corrispettivi tutti da applicare alla fornitura in oggetto, alla determinazione dei prelievi di potenza e di energia, le parti rinviavano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni delle competenti Autorità.
d.2 Le definizioni di potenza impegnata e di potenza prelevata secondo le disposizioni in vigore alla data di stipula del presente contratto (art.1 Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004) sono rispettivamente le seguenti: "la potenza impegnata è il valore massimo della potenza prelevata nell'anno"; la potenza prelevata è in ciascuna ora, il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa, è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea".
d.3 Nel caso che in base all'opzione tariffaria scelta i corrispettivi di potenza siano determinati in funzione della definizione di potenza impegnata sopra riportata, e in ogni caso sulla base di un valore di potenza massimo nell'anno comunque determinato, per le richieste di aumento della potenza disponibile nel corso dello stesso anno solare, le parti concordano quanto segue:
se il prelievo di potenza effettuato successivamente alla richiesta di aumento di potenza è inferiore al massimo prelievo di potenza già registrato nell'anno solare, ovvero è inferiore al valore della precedente potenza disponibile, il valore della potenza impegnata è determinato secondo il massimo prelievo registrato nell'anno solare.
- e) **FASCE ORARIE:** F1, F2, F3 e F4 come definite dall'art. 1 del Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004 e successive modifiche e integrazioni.
- f) **FATTORE DI POTENZA**
Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico prelevato in ciascuna delle fasce orarie relative alle ore di punta e alle ore di alto e di medio carico non deve essere inferiore a 0,90; quello medio mensile, misurato separatamente per ciascuna delle predette fasce orarie, non deve essere inferiore a 0,70.
Se il fattore di potenza medio mensile rilevato separatamente per le fasce orarie sopra indicate risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore.
E' comunque in facoltà dell'AMET richiedere, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro tempore che il Cliente modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo effettuato in ciascuna delle fasce orarie di cui sopra, relative alle ore di punta e alle ore di alto e di medio carico.
In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete dell'AMET.
Per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie sopra indicate, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi - vedi Prospetto informativo allegato - previsti in conformità alle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro tempore.
E' in facoltà dell'AMET applicare all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del Cliente i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro tempore.
- g) **10. VARIAZIONE CONDIZIONI E PREZZI:** Le condizioni di fornitura, i corrispettivi di potenza e i prezzi per l'energia attiva prelevata, i corrispettivi per l'energia reattiva nonché quelli previsti per le diverse componenti tariffarie, saranno soggetti, anche in corso di contratto, alle variazioni approvate con provvedimenti emanati dalle competenti Autorità e con le decorrenze previste dai provvedimenti stessi.

CONDIZIONI GENERALI

1 CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1.1 L'AMET provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l'energia fino al punto di consegna e ne rimane proprietario; il Cliente è tenuto a corrispondere anticipatamente al AMET il contributo di allacciamento.
- 1.2 L'AMET non darà corso ai lavori se il Cliente non avrà ottenuto, a propria cura, dal proprietario dell'immobile nel quale dovrà essere effettuata la fornitura, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dall'AMET anche per altre forniture a terzi.
- 1.3 In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere all'AMET l'uso di un locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione della fornitura.
- 1.4 L'AMET rimane proprietario degli impianti ed apparecchi che installerà in detto locale e potrà utilizzarli per altre forniture, restando in facoltà del proprietario del locale di richiedere all'AMET un equo compenso qualora gli impianti non vengano prevalentemente utilizzati per forniture nell'immobile. L'esecuzione della fornitura è da intendersi comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti.
- 1.5 Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Ove la sottoscrizione non sia contestuale, il Cliente dovrà restituire all'AMET l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi del presente contratto ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà - a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perverranno all'AMET - entro i termini previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2) DEPOSITO CAUZIONALE E FORMA EQUIVALENTE DI GARANZIA

- 2.1 Il Cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del contratto di fornitura, fatto salvo quanto previsto al Titolo IV art. 14 della Deliberazione 200/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione, maggiorato dell'interesse legale.
- 2.2 Relativamente al deposito cauzionale, le parti stabiliscono che il relativo importo sarà determinato tenendo conto dei criteri in proposito dettati dai provvedimenti della competente Autorità e dalle successive integrazioni e modificazioni.
- 2.3 L'AMET non sospenderà la fornitura per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari a quello indicato all'art. 2.2. In tal caso l'AMET potrà trattenere la somma versata e richiedere nuovamente con fattura successiva l'ammontare corrispondente del deposito cauzionale.

3) LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA

L'AMET effettua il tentativo di lettura del gruppo di misura almeno una volta al mese.

4) PERIODICITÀ DELLA FATTURAZIONE

- 4.1 Le fatture sono emesse dall'AMET con frequenza almeno mensile.
- 4.2 L'AMET può aumentare tale frequenza di fatturazione, dandone preavviso al Cliente almeno 30 giorni prima della modifica mediante un avviso inserito nella fattura.

5) MODALITÀ DI CALCOLO DEI PRELIEVI

- 5.1 Le fatture sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura dell'AMET. In assenza delle letture, l'AMET si riserva la facoltà di inviare al Cliente stesso una fattura con prelievi stimati sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal Cliente nei periodi pregressi.
- 5.2 Nel caso di un nuovo contratto, fino al primo rilevamento, l'eventuale fattura con prelievi stimati si baserà sulla media dei prelievi per forniture dello stesso tipo, o sulle indicazioni del Cliente, qualora fornite.
- 5.3 Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi effettuati e quelli stimati, l'AMET provvede a fatturare la differenza nella fattura del periodo immediatamente successivo a quello in cui l'AMET ha fatto la rilevazione; tale fattura potrà contenere anche importi per prelievi stimati, qualora la rilevazione non comprenda l'intero periodo di fatturazione.
- 5.4 All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la fattura finale sarà emessa entro 60 giorni dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura del gruppo di misura. In caso di impedimento del Cliente ad effettuare o a consentire la rilevazione della lettura del gruppo di misura, la fattura finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto all'art.5.1, fermo il conguaglio finale al momento della rilevazione della lettura del gruppo di misura.

6) PAGAMENTO

- 6.1 Secondo quanto previsto nell'art.1182 del codice civile, si conviene che il Cliente deve pagare la fattura a favore dell'Ufficio dell'AMET indicato nel frontespizio del contratto (e nella fattura, anche in caso di variazione della sede dell'Ufficio competente) con uno dei mezzi in uso: ad esempio attraverso domiciliazione bancaria o postale o attraverso banche, uffici postali. Altre modalità di pagamento saranno eventualmente comunicate dall'AMET.
- Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella fattura. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Cliente nella fattura precedente a quella da cui la variazione sarà operativa o con apposita comunicazione. In ogni caso, il termine non potrà essere inferiore al termine fissato dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti, attualmente di 20 giorni dalla data di emissione.
- 6.2 Il pagamento della fattura libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
- 6.3 E' ammessa, previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR), la rateizzazione del pagamento di importi dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del complesso di misura, qualora gli importi unitari a debito superino i limiti fissati dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti, attualmente di 25,82 euro. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in fattura. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli Uffici dell'AMET o mediante eventuali altre modalità indicate in fattura o in apposite comunicazioni dell'AMET. In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della fattura ovvero entro il diverso termine, se più ampio, indicato dall'AMET, perde il diritto alla rateizzazione.
- 6.4 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che l'AMET sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

- 7) **INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE**
7.1 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, l'AMET, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente contratto e ferma la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto medesimo, addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%.
7.2 AMET, inoltre, addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura.
7.3 Per ogni disattivazione o riattivazione della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere un diritto fisso che AMET comunicherà ai Clienti con un avviso in fattura o con apposita comunicazione.
- 8) **RECLAMI**
8.1 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può presentare all'AMET motivato reclamo per iscritto, a mezzo fax, per posta, ovvero attraverso il sito Internet dell'AMET quando il servizio sarà reso disponibile, potendo allo scopo utilizzare l'apposito modulo predisposto dall'AMET stesso, già consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura, o che questi può richiedere, ovvero reperire nel Portale Internet a partire dal momento in cui detto servizio verrà reso disponibile dall'AMET. Le modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo stesso.
I reclami scritti sono inviati all'Ufficio dell'AMET di cui all'art. 6.1.
8.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, l'AMET non sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione, né la presentazione del reclamo stesso consente al Cliente di sospendere autonomamente il pagamento della fattura medesima.
8.3 Al momento della presentazione del reclamo, l'AMET indicherà al Cliente il nominativo e il recapito telefonico del dipendente e dell'Ufficio responsabile dell'indagine, al quale il Cliente potrà altresì rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti. L'AMET riferisce al Cliente nei tempi più celeri, e comunque contenuti in 20 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, dando comunque informativa al Cliente dopo 15 giorni dal ricevimento del reclamo stesso circa il relativo stato di avanzamento. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la descrizione delle misure adottate per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Cliente.
- 9) **CESSIONE DEL CONTRATTO**
L'AMET potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire energia elettrica.
- 10) **LIMITI DI PRELIEVO E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA - AUMENTI DI POTENZA DISPONIBILE**
10.1 Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" di cui all'art. 6 delle condizioni particolari, copre il suo fabbisogno massimo di potenza e conviene con l'AMET che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dall'AMET.
10.2 Non sono consentiti prelievi anche istantanei eccedenti la potenza disponibile se non previo accordo con l'AMET. In tal caso, le parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti dell'AMET. Qualora detta potenzialità degli impianti dell'AMET non consenta prelievi eccedenti la potenza disponibile, ed il Cliente, in violazione di quanto sopra previsto, effettui un prelievo eccedente la potenza disponibile l'AMET può risolvere di diritto il presente contratto. Nell'ipotesi in cui la potenzialità degli impianti dell'AMET renda possibile l'adeguamento contrattuale, in caso di superi sistematici della potenza disponibile l'AMET ha facoltà di richiedere al Cliente detto adeguamento del contratto (Sono intesi come sistematici almeno 3 superi nel corso dell'anno). Ove vi sia la mancata adesione alla richiesta di adeguamento da parte del Cliente, l'AMET può risolvere di diritto il presente contratto.
10.3 Ai fini della fatturazione del valore della potenza impegnata nell'intero anno solare, le parti rinviato a quanto stabilito dall'art. 7.3 delle condizioni particolari.
In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati all'AMET medesimo o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dall'AMET al Cliente medesimo o a terzi.
10.4 L'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.
- 11) **MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DELL'ENERGIA O DEGLI IMPIANTI**
L'AMET, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, l'AMET preavverte il Cliente, mediante idonea comunicazione o avviso in fattura. In particolare il Cliente che dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese dell'AMET e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.
- 12) **DANNI CAUSATI DALL'ENERGIA**
L'AMET non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili all'AMET stesso.
- 13) **IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE – VERIFICHE**
13.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di confine come definito all'art. 3 delle Condizioni Particolari (con l'esclusione delle eventuali apparecchiature di misura di proprietà dell'AMET). Essi debbono essere conformi alle norme di legge e alle norme CEI, CENELEC o IEC vigenti in materia, nonché alle Regole di connessione adottate nel rispetto delle predette normative dal gestore della rete cui sono collegati ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete dell'AMET. In particolare:
a) il Cliente si impegna a mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva (massimo squilibrio ammesso = 1%);
b) il Cliente si impegna ad installare apparecchiature conformi alle normative ed alle raccomandazioni tecniche (CEI, CENELEC o IEC) vigenti sui limiti di emissione per la compatibilità elettromagnetica;
c) l'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile coi normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le Parti per la relativa regolamentazione;
d) il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i circuiti alimentati da tali disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dall'AMET, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.
13.2 L'AMET può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.
- 14) **IMPIANTI ED APPARECCHI DELL'AMET – VERIFICHE**
14.1 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi dell'AMET situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino:
ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia all'AMET.
Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà dell'AMET, rese necessarie per fatto del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.
14.2 L'AMET ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
14.3 Nel caso di verifiche al complesso di misura richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dall'AMET (attualmente provvedimento CIP n. 42/1986). Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica? ¹Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico dell'AMET.
14.4 Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi dell'AMET, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi dell'AMET. Il Cliente è tenuto a corrispondere all'AMET un importo pari al costo sostenuto dall'AMET per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art.14.3.
14.5 L'AMET . ha diritto di accesso ai propri impianti ed apparecchi in qualsiasi momento.
- 15) **RICOSTRUZIONE DEI PRELIEVI A SEGUITO DI MALFUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI MISURA**
15.1 Il Cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati dell'AMET e non devono essere manomessi. Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.14.2, evidenzii un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, l'AMET procede alla ricostruzione dei prelievi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.
15.2 L'AMET ricostruirà i prelievi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del complesso di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento del guasto o della rottura del complesso di misura non è determinabile con certezza, l'AMET provvederà alla ricostruzione dei prelievi per un periodo non superiore a quello fissato dai provvedimenti della competente Autorità vigenti, attualmente pari a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del complesso di misura.
15.3 I prelievi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura, installato a cura dell'AMET, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai prelievi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai prelievi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere all'AMET elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dall'AMET.
15.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del complesso di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del complesso di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del complesso di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal complesso di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, l'AMET sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione dell'AMET tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.
15.5 Il Cliente, entro il termine fissato dai provvedimenti vigenti pro tempore dalla competente Autorità, attualmente di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte dell'AMET, può presentare o inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'Ufficio dell'AMET di cui all'art.6.1.
15.6 Ai reclami relativi all'importo addebitato in fattura conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, l'AMET non sospenderà la fornitura di energia elettrica al

Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima.

16) **CASI DI INTERRUZIONE E LIMITAZIONE DELLA FORNITURA**

16.1 L'AMET fornisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

16.2 L'AMET inoltre può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali dell'AMET, a ordini o provvedimenti delle Autorità anche nell'attuazione dei piani di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'AMET, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

17) **SOSPENSIONE DELLA FORNITURA/RIDUZIONE DELLA POTENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

17.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali l'AMET può:

- a) sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10, 11, 13, 14.2 e 15.1 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui l'AMET preavverte il Cliente della sospensione;
- b) risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
- c) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dall'AMET per l'invio alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode.
 - c.1 sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica: la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al complesso di misura e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.7 e nel caso di riattivazione non autorizzata delle fatture scadute e dei prelievi effettuati;
 - c.2 risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
- d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa ad una fornitura per usi diversi da quello abitativo, del medesimo Cliente, anche se cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;
- e) sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente relativi a forniture per usi diversi da quello abitativo e risolverli di diritto nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art.6 o di prelievo fraudolento. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;

fermo restando in ogni caso che, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni dell'AMET, il Cliente per evitare la sospensione o la risoluzione può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza dell'AMET gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o disguido postale.

17.2 La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto:

- anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la fattura ma l'importo non sia stato ancora accreditato all'AMET e sempre che il Cliente ne dia notizia all'AMET medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni di cui all'art.17.1, ultimo periodo;
- nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

17.3 In caso di inadempimento, da parte dell'AMET, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente con comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio dell'AMET di cui all'art.6.1 contesterà all'AMET l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora l'AMET non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con l'AMET medesimo.

17.4 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.17.1 ultimo periodo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

18) **APPLICAZIONE AUTOMATICA DI EVENTUALI CONDIZIONI MIGLIORATIVE**

Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

19) **ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

Il Cliente elegge domicilio nel luogo della fornitura.

Per le controversie è competente il Foro di Trani.

IL CLIENTE

.....

Il Cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile:

le seguenti clausole delle condizioni particolari: art.2 (rinnovo annuale del contratto salvo disdetta con lettera raccomandata un mese prima della scadenza ovvero secondo quanto previsto nelle eventuali condizioni speciali pure espressamente conosciute ed approvate dal Cliente), art.7 (potenza impegnata e prelevata – determinazione dei prelievi - aumenti di potenza disponibile) e l'art.9 (richiesta dell'AMET di modifica degli impianti del Cliente per l'energia reattiva);

le seguenti clausole delle condizioni generali: art.8 (procedure di reclamo), art.9 (cessione del contratto), art.10 (limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia – risoluzione del contratto, aumenti di potenza), art.11 (eventuali modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti), art.12 (danni causati dall'energia a valle del contatore), art.13 (conformità degli impianti del Cliente alle normative e raccomandazioni tecniche CEI, CENELEC, IEC e alle regole di connessione adottate dal gestore della rete), art.15 (ricostruzione dei prelievi, termini per osservazioni e procedura di reclamo), art.16 (interruzioni e limitazioni della fornitura), art.17 (sospensione della fornitura e risoluzione del contratto), art.19 (Foro competente).13. (Domicilio e Foro competente)

IL CLIENTE

.....

Per presa visione e ritiro copia dell'Informativa (ai sensi del D.Lvo 193/2003 sulla “Tutela dei dati personali”)

IL CLIENTE

.....